

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Enrico MAROTTA	Presidente
Dott. Giancarlo DI LECCE	Primo Refer., relatore
Dott. Francesca PADULA	Primo Refer.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12076 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, nei confronti di M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giuliano Lucigrai, e con domicilio eletto in Trieste, Via Milano n. 17, presso lo studio dell'avv. Furio Kobec, giusta mandato a margine delle memorie di costituzione in giudizio;

Visti l'atto di citazione, le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti, gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2009, il giudice relatore, dott. Giancarlo Di Lecce, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel Rigo, nonché l'avv. Giuliano Lucigrai per tutti i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 4.12.2008 e ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg.ri M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto per sentirli condannare, in parti uguali fra loro, al pagamento, in favore della G.I.T. - G Impianti Turistici s.p.a. della somma complessiva di euro 29.773,80 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Nella ricostruzione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, la Procura Regionale evidenziava come la G.I.T. s.p.a. sia una società costituita tra il Comune di G, l'Azienda di Promozione Turistica di G ed A (poi diventata Agenzia di Informazione e di Accoglienza Turistica - A.I.A.T.), la Camera di Commercio di Gorizia e la I.T.U.R. (Consorzio tra Imprese Turistiche Isola di G), avente ad oggetto sociale l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo, la gestione e la manutenzione di beni e servizi di interesse pubblico anche demaniali, la costruzione e la gestione di strutture balneari, curative, sportive, ludiche e congressuali ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo, nonché l'implementazione e la gestione di strutture sanitarie. Quanto ai rapporti fra i soci della G.I.T. s.p.a. l'organo requirente rilevava che con il patto parasociale stipulato in data 1.8.2001, l'Azienda di Promozione Turistica di G ed A si era impegnata a cedere in locazione alla G.I.T. s.p.a. tutti i beni mobili e immobili della spiaggia di G funzionali all'oggetto sociale della neo costituita società, restando a carico della G.I.T. s.p.a. unicamente gli oneri di manutenzione ordinaria, e che una pattuizione di analogo tenore era stata inserita all'art. 7 del contratto di affitto di azienda successivamente stipulato fra l'A.I.A.T. e la G.I.T. s.p.a..

Soggiungeva il requirente che nel corso del 2002 il consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. aveva dato corso ad una procedura di individuazione di professionisti

finalizzata all' acquisizione di progetti di massima per la ristrutturazione ed il rinnovo dei chioschi in muratura, ivi compreso l'edificio di pubblico intrattenimento insistente sulla spiaggia gradese denominato "Isola d'Oro". All'esito di tale selezione, con delibera del 22.10.2002, il consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. aveva affidato l'incarico di progettazione preliminare allo studio di architettura dell'arch. Daniele Bredeon, invitando il nominato professionista, con successiva delibera del 9.12.2002, a presentare il preventivo con l'indicazione del costo del progetto definitivo ed a procedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni edilizie. La Procura Regionale evidenziava, tuttavia, che la concessione edilizia rilasciata per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell' Isola d'Oro era stata successivamente annullata dal Comune di G essendosi ritenuto che il permesso di costruzione doveva essere richiesto dal soggetto proprietario del bene, e cioè all'A.I.A.T.

Ritenuta - in relazione all'esborso di euro 29.773,80 sostenuto dalla G.I.T. s.p.a. per il pagamento di una progettazione non inutilizzata - la sussistenza di una fattispecie di responsabilità erariale, la Procura Regionale, previa notifica dell'invito di cui all' art. 5 del D.L. n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, ed all'esito delle controdeduzioni rassegnate dagli interessati, conveniva in giudizio i sigg.ri M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto, il primo quale presidente e tutti gli altri nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. per sentirli rispondere dei danni conseguenti all'aver deliberato il conferimento dell'incarico professionale in favore dell'arch. Bredeon, senza assumere le necessarie cautele circa la fattibilità dell'intervento di ristrutturazione, e dunque quali responsabili del danno erariale conseguente al pagamento di una prestazione rimasta priva di ogni concreta utilità. A sostegno della dedotta pretesa il P.M. contabile rilevava, innanzi tutto, che per giurisprudenza consolidata, la natura di società a prevalente partecipazione pubblica

propria della G.I.T. s.p.a., non sia ostativa all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti in ordine al danno erariale cagionato dai suoi amministratori. Nel merito evidenziava come l'A.I.A.T. non avesse mai dimostrato un reale interesse per la ristrutturazione del compendio immobiliare dell'Isola d'Oro, come si evincerebbe non solo dalla mancata regolarizzazione dell'istanza di concessione edilizia presentata dalla G.I.T. s.p.a., ma anche dalla circostanza che in altre occasioni era stata la stessa A.I.A.T. ad accettare espressamente i costi di manutenzione straordinaria anticipati dall'affittuaria, ovvero a formulare una richiesta di intervento i cui oneri sarebbero stati rimborsati ad opere effettuate.

Poste tali premesse, la Procura Regionale individuava l'elemento soggettivo della colpa grave nella circostanza che i componenti del consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. ebbero a deliberare il conferimento dell'incarico di progettazione senza assumere le cautele e le informazioni necessarie per il concreto perseguimento dell'interesse societario. Soggiungeva che lo stesso collegio sindacale ebbe a stigmatizzare il comportamento dei componenti del consiglio di amministrazione i quali, al momento del pagamento della notula dell'arch. Bredeon, erano a conoscenza dell'errore procedurale; errore che non poteva considerarsi estraneo al nominato professionista, il quale operando secondo l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto porsi il problema della sussistenza, in capo alla G.I.T. s.p.a., dei requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della domanda di concessione edilizia. Sulla base di tali premesse la Procura Regionale poneva il danno di euro 29.773,80 , pari all'importo del compenso pagato all'arch. Bredeon, a carico di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. che ebbero a deliberare l'affidamento dell'incarico professionale, considerando anche il presidente M, il quale, pur essendosi astenuto dal voto nella deliberazione del 22.10.2002, nella sua qualità di componente designato dall'A.P.T. e poi

dall'A.I.A.T., avrebbe dovuto verificare quali fossero le intenzioni dell'ente proprietario in ordine ai lavori di ristrutturazione dell'Isola d'Oro.

Con memorie difensive di identico contenuto depositate il 26.3.2009, si costituivano in giudizio i sigg.ri M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto, tutti assistiti dall'avv. Giuliano Lucigrai. Il nominato patrocinio contestava i profili di responsabilità erariale contestati dalla Procura Regionale, osservando che il contratto di affitto di azienda prevedeva che ove l'A.I.A.T. non avesse curato le manutenzioni straordinarie, queste sarebbero state effettuate dalla G.I.T. s.p.a., con successiva rivalsa sul canone di affitto, ovvero su ogni altro credito che la stessa A.I.A.T. potesse vantare nei confronti dell'affittuaria. Evidenziava, tuttavia, che per quanto fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria nonché di messa a norma e in sicurezza dei beni facenti parte del compendio aziendale, l'A.I.A.T. non era mai intervenuta direttamente, avendo sistematicamente delegato la G.I.T. s.p.a. a provvedere a tali incombenze. Valutato in tale contesto, l'intervento della G.I.T. s.p.a. non poteva considerarsi scellerato - come sostenuto dalla Procura Regionale - ma, al contrario, doveva ritenersi assolutamente dovuto, pena il deG e la violazione delle leggi in materia di sicurezza e salubrità del comprensorio della spiaggia gradese.

In ogni caso l'avv. Lucigrai poneva in evidenza come rientrasse nell'oggetto sociale della G.I.T. s.p.a. ogni iniziativa diretta a migliorare e rendere più gradevoli e turisticamente appetibili i beni affidati in gestione. Proprio in tale ottica era stato predisposto un programma per la sistemazione dei chioschi, dei centri di diffusione di alimenti e bevande, nonché dell'Isola d'Oro, edificio destinato a locale di pubblico intrattenimento sulla spiaggia gradese. Rimarcava come fosse intendimento della G.I.T. s.p.a. predisporre una gara per concedere in locazione i locali dell'Isola d'Oro, sì da coprire, attraverso i relativi canoni, l'onere finanziario necessario per le opere di

ristrutturazione. Soggiungeva come da nessun documento sociale o amministrativo emergesse che l'A.I.A.T. non aveva interesse alle opere di miglioramento e messa a norma dei beni affittati: interesse che, per contro, doveva ritenersi doveroso non solo in relazione agli obblighi contrattuali assunti con l'affittuaria ma per la stessa posizione di azionista di riferimento della G.I.T s.p.a.. Asseriva, inoltre, che il progetto in questione, rispetto al quale l'A.I.A.T. non ebbe mai a palesare una volontà di segno contrario, fu commissionato nell'ottica del miglioramento fondiario e commerciale del comprensorio della spiaggia di G, rientrando nell'ambito della doverosa attività di miglioria, ristrutturazione e adeguamento agli standard di legge che competeva alla G.I.T. s.p.a..

Quanto alla vicenda relativa all' annullamento della concessione edilizia, la difesa dei convenuti evidenziava l'illegittimità della posizione assunta dal Comune di G, rilevando come ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, la sussistenza del diritto di proprietà in capo al richiedente non costituisca una condizione necessaria ed imprescindibile per il conseguimento del permesso di costruire. Sottolineava, inoltre, come nel corso del procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia, il Comune di G non avesse richiesto alla G.I.T. s.p.a alcuna documentazione attestante il titolo di legittimazione all'esecuzione dei lavori, rilevando come all'eventuale mancanza di un atto di assenso dell'A.I.A.T. ovvero di una delega a presentare la domanda di concessione si sarebbe potuto ovviare mediante l'assegnazione di un termine per integrare la documentazione già prodotta.

Con riferimento al rilievo accusatorio secondo cui l'errore procedurale doveva ritenersi già noto al momento in cui fu disposto il pagamento, il patrono dei convenuti evidenziava che non vi fu alcun errore procedurale, dovendosi, piuttosto, ritenere illegittima la revoca della concessione edilizia disposta dal Comune di G. Prendendo posizione, infine, su quanto riferito dalla Procura Regionale in ordine ai rilievi espressi dal collegio sindacale,

l'avv. Lucigrai contestava l'affermazione secondo cui l'organo di controllo societario avrebbe stigmatizzato l'operato del consiglio di amministrazione; sul punto rilevava come il collegio sindacale si fosse limitato a sollecitare gli amministratori a trovare una soluzione alla vicenda, ma non aveva certo invitato gli stessi a non pagare le prestazioni rese dall'arch. Bredeon. Del resto il progetto era stato portato a compimento, né, per le considerazioni innanzi esposte, poteva ritenersi che il nominato professionista avesse compiuto un errore del quale dovesse rispondere. Per contro, il mancato pagamento della parcella avrebbe esposto la G.I.T. s.p.a. ad un procedimento giudiziario con il rischio di ulteriori aggravii di spese.

Sulla base di tali premesse, l'avv. Lucigrai rimarcava come nella fattispecie all'esame non sia possibile ravvisare alcuno "scellerato comportamento", né quella "incredibile superficialità o noncuranza da parte degli organi amministrativi della G.I.T. s.p.a.", poste dalla Procura Regionale a fondamento dell'azione erariale; sottolineava come l'operazione in questione rientrasse appieno nell'oggetto della società e fosse assistita da un piano economico e finanziario che prevedeva un ricavo netto dall'investimento; evidenziava come, in ogni caso, il progetto di ristrutturazione dell'immobile debba ritenersi suscettibile di futura utilizzazione, sì da potersi valutare, al suo costo, quale arricchimento patrimoniale della società. Poste tali premesse e contestata *in toto* la pretesa risarcitoria formulata dalla Procura Regionale, l'avv. Lucigrai chiedeva, per tutti i convenuti, il rigetto della domanda attorea.

All'udienza del 16 aprile 2009 il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Emanuela Pesel Rigo, concludeva per l'accoglimento della domanda risarcitoria come formulata in atti; l'avv. Giuliano Lucigrai confermava il contenuto degli atti defensionali, precisando che il presidente M si astenne dal voto nella delibera di conferimento dell'incarico professionale, circostanza prospettata come idonea a far escludere, in capo allo stesso, un contributo

causale nella determinazione del danno erariale; nel contempo rimarcava come dagli elementi acquisiti agli atti di causa non si desumano i nominativi dei soggetti che disposero il pagamento della parcella dell'arch. Bredeon; il nominato difensore insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea. Sulle conclusioni così rassegnate la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente all'esame del merito reputa il Collegio di dover affermare la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione promossa dalla Procura Regionale in favore della G.I.T. s.p.a., società a prevalente capitale pubblico che gestisce attività turistiche di interesse regionale nell'ambito del comprensorio gradese. A tal riguardo giova ricordare che per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'elemento dirimente ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice contabile si sia gradualmente spostato dalla natura del soggetto danneggiato alla natura delle risorse gestite nel perseguimento di interessi di carattere generale (Cass. SS.UU. n. 16697/2003; id. n. 3899/2004; id. n. 9096/2005; id. n. 4511/2006). Sulla traccia segnata dalla Corte di Cassazione, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto la propria giurisdizione nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di amministratori e dipendenti delle società per azioni partecipate dallo Stato o da enti pubblici (cfr., fra le tante, C.d.C. Sez. Sardegna n. 2052/2008; id. Sez. Lombardia n. 114/2006 e n. 28/2006)

In una prospettiva che pone al centro della funzione assegnata al giudice erariale la tutela della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, si ritiene di poter affermare che, nell'attualità, il perimetro della tutela assicurata dall'azione officiosa del P.M. contabile sia esteso alla valutazione dei comportamenti posti in essere da soggetti in capo ai quali sia

possibile riconoscere, in virtù di una relazione giuridica qualificata (contratto, obbligo legale, concessione) con l'ente danneggiato, sia esso pubblico o privato, la posizione di "garanti" del corretto impiego delle risorse pubbliche.

Le considerazioni innanzi esposte non consentono di dubitare dell'assoggettamento degli amministratori odierni convenuti alla giurisdizione di questa Corte, considerato che la G.I.T. s.p.a. è una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica costituita fra il Comune di G, l'Azienda di Promozione Turistica di G e A, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Gorizia e l'I.T.U.R. - Consorzio tra imprese turistiche Isola di G, in conformità alla previsione di cui all'art. 6, co. 144, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2/2000, per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale. Giova rilevare che secondo le previsioni dello statuto societario, la G.I.T. s.p.a. ha quale oggetto sociale: "a) la direzione, la gestione e la promozione di iniziative di attività economiche connesse al turismo anche allo scopo della loro razionalizzazione; b) la gestione e la manutenzione di beni e di servizi di interesse pubblico anche demaniali; c) la costruzione e la gestione di strutture balneari, curative, sportive, ludiche e congressuali ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo; d) l'implementazione e la gestione di strutture sanitarie" (art. 4 dello statuto sociale della G.I.T. s.p.a.). Circa l'assetto societario è bene evidenziare che la G.I.T. s.p.a. fu inizialmente dotata di un capitale di euro 300.000,00 suddiviso in 300.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna, originariamente sottoscritto: dal Comune di G con 90.000 azioni; dall'Azienda di Promozione Turistica di G e A con 90.000 azioni; dalla C.C.I.A.A. di Gorizia con 30.000 azioni; dall'I.T.U.R. (Consorzio tra Imprese Turistiche Isola di G) con 90.000 azioni. Appare altresì utile osservare - alla stregua delle risultanze, non contestate, del rapporto del Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste del 9.4.2008 - come le successive variazioni del capitale sociale dovute ad

interventi di ricapitalizzazione non abbiano fatto mai venir meno, per la G.I.T. s.p.a, il carattere di società a prevalente partecipazione pubblica, connotazione che, peraltro, trova conferma nella clausola statutaria secondo cui la partecipazione di soci pubblici non può essere inferiore al 51% del capitale sociale (art. 5, co. 2, dello Statuto). Elementi, tutti, che concorrono a definire i tratti della G.I.T. s.p.a. quale società deputata - attraverso la dotazione di risorse pubbliche - al perseguimento di finalità di interesse generale, e che offrono ulteriori ragioni di conferma della giurisdizione di questa Corte in ordine all'azione di danno erariale promossa nei confronti degli amministratori odierni convenuti.

Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che la contestazione all'esame concerne il danno asseritamente arrecato alle finanze della G.I.T. s.p.a. in relazione all'affidamento del progetto di ristrutturazione dell'immobile denominato "Isola d'Oro" ed al conseguente pagamento del compenso di euro 29.890,56 richiesto dall'arch. Bredeon; spesa a fronte della quale non è conseguita alcuna concreta utilità per la G.I.T. s.p.a., non essendosi dato corso al programmato intervento edilizio. Nella prospettazione accusatoria la contestata responsabilità erariale consisterebbe nell'aver gli odierni convenuti deliberato l'affidamento dell'incarico di progettazione senza assumere le cautele necessarie per la concreta attuazione dell'intervento edilizio, e dunque nell'aver operato in palese violazione dei doveri di diligenza professionale richiesti per il corretto assolvimento della funzione ricoperta.

Orbene, osserva il Collegio, alla stregua di un pacifico indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che in un sistema che non ammette il sindacato sulle scelte discrezionali della P.A. né, evidentemente, sul merito delle scelte imprenditoriali, il giudice contabile non travalica i limiti delle attribuzioni che gli competono ove si pronunci su comportamenti di soggetti pubblici o privati sottoposti alla sua giurisdizione che dimostrino un' evidente incongruenza o irragionevolezza nell'utilizzo delle risorse pubbliche loro assegnate per il

perseguimento delle finalità di interesse generale (Cass. SS.UU. n. 14488/2003; id. 6851/2003; id. 33/2001).

Valutato in tale prospettiva, il comportamento dei convenuti appare connotato da profili di evidente irrazionalità, ove si consideri che il conferimento dell'incarico in favore dell'arch. Bredeon fu disposto nell'assoluta carenza di una previa attività pianificatoria e di concertazione con l' A.I.A.T. (ente concedente e titolare del diritto di superficie sull'immobile in questione) intesa a definire i contenuti e la ripartizione degli oneri dell'intervento di ristrutturazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dei convenuti, le previsioni del contratto di affitto non offrivano elementi di certezza dai quali potesse desumersi che la G.I.T. s.p.a. fosse legittimata a richiedere la concessione edilizia per i lavori di ristrutturazione dell'Isola d'Oro. Dall'esame degli atti emerge, infatti, che la nominata società non si apprestava a compiere lavori di manutenzione straordinaria o interventi urgenti, alla cui esecuzione doveva ritenersi effettivamente autorizzata ai sensi dell'art. 7 del contratto di affitto, bensì interventi di ben altra portata, intesi alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'intero compendio immobiliare dell'Isola d'Oro, nonché alla risistemazione dell'area scoperta e della piazzetta retrostante con opere di abbellimento e miglìoria (vd. pag 12 delle comparse di costituzione in giudizio).

Ai fini della valutazione della condotta degli odierni convenuti non assume alcuna valenza esimente l'argomentazione secondo cui l'annullamento della concessione edilizia disposto dal Comune di G sarebbe un atto illegittimo e non riconducibile all' omissione, da parte dell'affittuaria G.I.T. s.p.a., di cautele, verifiche e informazioni preventive. In proposito non può non rilevarsi che le doglianze relative all' illegittimità del provvedimento amministrativo, ove effettivamente fondate, avrebbero dovuto formare oggetto di gravame innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale; per quanto di interesse in questa sede giurisdizionale non può tuttavia ritenersi irragionevole la posizione espressa dal Comune

di G circa la necessità di acquisire l'assenso della società concedente, titolare del diritto di superficie, in ordine ad una richiesta di concessione intesa a modificare forme e volumi dell'immobile in questione. In realtà, ciò che sorprende è che la stessa A.I.A.T - benché formalmente richiesta di fornire un assenso all'esecuzione dei lavori e la collaborazione necessaria per il ripristino della concessione edilizia - non abbia ritenuto di manifestare la propria adesione ai lavori di ristrutturazione dell'Isola d'Oro; circostanza di non poco rilievo, che conferma l'inesistenza di un qualsivoglia accordo preventivo tra il concedente e l'affittuario e induce, altresì, a ritenere non implausibile la tesi secondo cui l'A.I.A.T. non aveva un effettivo interesse alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Non meno rilevante deve ritenersi la questione dei costi relativi all'intervento di ristrutturazione, considerato che la particolare natura delle opere programmate, certamente non assimilabili né alla manutenzione straordinaria né agli interventi di urgente realizzazione di cui all'art. 7 del contratto di affitto, non consentiva alla G.I.T. s.p.a. di operare in via autonoma e di provvedere, quindi, alla compensazione della spesa effettuate con il canone annualmente dovuto all' A.I.A.T.. Sintomatica dell'estrema leggerezza con la quale fu gestita la fase propedeutica al conferimento dell'incarico è la circostanza che l'intervento edilizio non risulta preceduto da alcuna ragionata pianificazione economico-finanziaria, come si evince agevolmente dal fatto che anche in tempi successivi al rilascio della concessione edilizia, è continuata a persistere la più totale incertezza in ordine ai costi della ristrutturazione (vd. verbale del consiglio di amministrazione del 7.8.2003, in atti) ed al reperimento dei mezzi economici necessari per dare inizio ai lavori. In realtà la regolamentazione dei rapporti finanziari fra la G.I.T. s.p.a. e l'A.I.A.T. costituiva un aspetto fondamentale per il buon esito dell'intera operazione, considerata l'ingente spesa che i suddetti lavori avrebbero comportato e la necessità di chiarire quale soggetto avrebbe dovuto sopportare l'onere della

ristrutturazione dell'Isola d'Oro. Anche sotto tale profilo non può non rilevarsi come la disponibilità della G.I.T. s.p.a. ad assumersi l'intero costo della ristrutturazione non sia stata espressa, come logica e ragione avrebbero richiesto, in un accordo preliminare all'avvio dell'iniziativa, ma sia intervenuta solo successivamente all'annullamento della concessione edilizia, nell'ambito della richiesta di collaborazione rivolta *in extremis* all'A.I.A.T. ed intesa ad ottenere il "ripristino" del permesso edificatorio.

Alla stregua di tali premesse appare evidente che la decisione di affidare l'incarico di progettazione senza un formale accordo con la concedente A.I.A.T. inteso a definire il contenuto dell'intervento edilizio e le modalità di finanziamento dei lavori, debba ritenersi il frutto di un'iniziativa avventata e condotta in palese dispregio delle regole che presidiano la corretta gestione delle risorse finanziarie. Del tutto inescusabile va ritenuta la superficialità con la quale gli odierni convenuti ebbero a conferire all'arch. Bredeon la progettazione esecutiva dell'intervento immobiliare senza considerare che l'assenso dell'A.I.A.T. - ente concedente dell'edificio e titolare del diritto di superficie - costituisca un presupposto imprescindibile per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

Il danno conseguente a tale condotta va individuato nell'esborso sostenuto dalla G.I.T. s.p.a. per il pagamento delle prestazioni rese dall'arch. Bredeon, non assumendo alcun rilievo in questa sede il profilo del supposto errore procedurale che il nominato professionista avrebbe commesso nel richiedere il rilascio di una concessione edilizia a nome di un soggetto giuridico non legittimato al compimento dei lavori; la suddetta questione, incidentalmente evidenziata dal collegio dei revisori della G.I.T. s.p.a. nella seduta del 29.1.2004, oltre ad essere estranea all'oggetto del presente giudizio, appare del tutto irrilevante, posto che l'eventuale mancata segnalazione, da parte dell'arch. Bredeon, della necessità di allegare alla richiesta di concessione edilizia un atto di assenso ai lavori dell'A.I.A.T. non elide la sequenza causale nel determinismo di un

pregiudizio che va esclusivamente ricondotto all'estrema leggerezza con la quale fu disposto l' affidamento dell'incarico professionale nell'assenza di una programmazione dei lavori condivisa con l'ente concedente. Né, del resto, può ipotizzarsi, a fronte di una progettazione espletata nei termini richiesti dalla committenza, un ruolo concausale nella determinazione del danno da parte dei dipendenti della G.I.T. s.p.a. che diedero corso al pagamento della parcella del professionista, trattandosi di atto doveroso e la cui omissione, priva di ogni ragionevole giustificazione, avrebbe esposto la società ad oneri maggiori.

Occorre tuttavia evidenziare come non tutto l'esborso - quantificato dalla Procura Regionale, sulla base della fattura dell'arch. Bredeon n. 5 del 2.12.2003, in euro 29.890,56 - possa considerarsi danno risarcibile. Sul punto giova innanzi tutto sottolineare l'erroneità della tesi difensiva secondo cui la società disporrebbe comunque di un progetto valutabile come "immobilizzazione materiale, al cui costo corrisponde un arricchimento patrimoniale della società". In proposito va doverosamente ricordato come sotto il profilo del corretto impiego delle risorse pubbliche ciò che rileva è la funzionalizzazione della spesa alla realizzazione degli obiettivi programmati, da operarsi nell'ottica di una gestione economica ed efficace, orientata al risultato. Considerato in tale prospettiva, l'esborso sostenuto per l'acquisizione di un progetto che non risulta utilizzato a causa delle evidenziate gravi lacune afferenti alla fase programmatoria dell'intervento edilizio, si pone come una fattispecie tipica di incauta gestione di risorse pubbliche. Reputa, piuttosto, il Collegio di poter riconoscere alla progettazione acquisita un valore rapportato alla probabilità che la stessa possa trovare in futuro una qualche forma di valorizzazione, ove si determinino le condizioni per attuare l'intervento di ristrutturazione dell'Isola d'Oro. Nella determinazione di tale limitata utilità va innanzi tutto considerata l'eventualità che l'elaborato tecnico venga ritenuto inadeguato al soddisfacimento di

eventuali nuove esigenze, si da richiedere modifiche progettuali di carattere sostanziale; sotto diverso profilo va considerata la possibilità che il progetto dell'arch. Bredeon, elaborato nel 2003, necessiti di un aggiornamento dettato da nuove opportunità consentite dalla normativa sopravvenuta ovvero imposto da nuovi vincoli in materia di sicurezza e salubrità. Alla stregua di tali considerazioni e nell'ambito di una valutazione di carattere equitativo, il danno addebitabile agli odierni convenuti, al netto delle utilità riconoscibili ad un potenziale, futuro utilizzo della progettazione in esame, va quantificato, alla data della presente decisione, nell'importo di euro 22.500,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Tale importo va interamente corrisposto in favore della G.I.T. s.p.a., non assumendo alcun peculiare rilievo la circostanza che trattasi di società che vede la partecipazione, sia pure in misura minoritaria, di capitale privato (I.T.U.R. - Consorzio tra Imprese Turistiche Isola di G). In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che il carattere unitario della personalità giuridica di una società a prevalente partecipazione pubblica fa sì che non siano possibili ripartizioni del danno in quote corrispondenti alla proprietà, pubblica o privata, "posto che la configurazione pubblica o privata di una società in mano pubblica non è in funzione dell'ammontare della partecipazione al capitale sociale, ma della natura stessa della società e dell'attività da essa svolta. In altri termini, la partecipazione azionaria pubblica, a prescindere dalla percentuale di proprietà, informa di pubblicità tutta la società, per cui il risarcimento deve essere totale, per il rilievo che assume il carattere unitario della personalità giuridica della società pubblica, che non ammette artificiose suddivisioni sulla base della proprietà delle singole quote, giuridicamente irrilevanti ai fini della titolarità giuridica del credito risarcitorio" (C.d.C. Sez. I Centrale n. 532/2008).

La somma complessiva di euro 22.500,00 va addebitata agli odierni convenuti in parti uguali e senza vincolo di solidarietà, in ragione dell'apporto causale paritario dato da

ciascuno al prodursi dell'evento dannoso. Circa la posizione del M, va ritenuta ininfluenza la circostanza che lo stesso risulti essersi astenuto dal voto nella seduta del consiglio di amministrazione in cui fu assunta la delibera di conferimento dell'incarico professionale. E' bene rilevare, in proposito, che la responsabilità del nominato convenuto, come correttamente rilevato dalla Procura Regionale, trova fondamento nel particolare ruolo assunto dallo stesso quale presidente del consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a.. Ed infatti, la documentazione acquisita prova il pieno coinvolgimento del M non solo nella fase propedeutica al conferimento dell'incarico (si vedano in tal senso le delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della G.I.T. s.p.a. rispettivamente del 1.8.2002 e del 9.8.2002), ma anche nella predisposizione delle modifiche progettuali successivamente richieste al nominato professionista. Argomenti inoppugnabili in tal senso si desumono dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 9.12.2002, nella quale fu lo stesso M ad illustrare il progetto concernente gli interventi di restyling della struttura Isola d'Oro, partecipando al voto favorevole con il quale il consiglio di amministrazione diede indicazione "all'arch. Bredeon di modificare i negozi 6, 7 e 8 e trasformarli in un locale tipo Kursal, ..., di presentare il preventivo con il costo del progetto definitivo a corpo e procedere alla richiesta delle autorizzazioni edilizie". Sotto diverso profilo, il contributo causale alla determinazione dell'evento dannoso appare evidente ove si consideri che proprio il presidente M, quale consigliere di amministrazione nominato dall'A.I.A.T., avrebbe potuto e dovuto offrire elementi di chiarezza circa la posizione dell'ente concedente in ordine alla progettata iniziativa di recupero immobiliare, consentendo al consiglio di amministrazione della G.I.T. s.p.a. una più completa valutazione del quadro della vicenda e l'assunzione delle decisioni più appropriate.

Alle considerazioni tutte innanzi esposte consegue la condanna dei sigg.ri M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto al pagamento, in favore della

G.I.T. s.p.a., della somma di euro 22.500,00 da ripartirsi in parti uguali e senza vincolo di solidarietà, per un importo pro capite di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, a carico degli stessi convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reiette, condanna i convenuti M Claudio, M Ferdinando, B Walter Sander, B Adriana a B Alberto al pagamento, in favore della G.I.T. s.p.a., della somma di euro 22.500,00 da ripartirsi in parti uguali e senza vincolo di solidarietà, per un importo pro capite di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo. Condanna i nominati convenuti al pagamento, in solido fra di loro ed in favore dell'Erario, delle spese di giudizio che liquida, sino alla data della presente decisione, in complessivi euro 711,06 (settecentoundici/06).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2009.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Dott. Giancarlo Di Lecce

f.to Dott. Enrico Marotta

Depositata in Segreteria il 18.6.2009

p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to il Funzionario Addetto

Dott.ssa Anna De Angelis